

Roma, 1 dicembre 2022

PROT. 113/2022/MF

Spett.le IX Commissione della Camera dei deputati

com_trasporti@camera.it

Alla c.a. Dirigente della Divisione XI – Dottor Paolo Tarro Boiro

paolo.tarroboiro@mise.gov.it

Alla c.a. Segreteria CNCU della Divisione XI – Dottoressa Anna Belmonte

anna.belmonte.ext@mise.gov.it

Oggetto: osservazioni schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (Atto Governo n.3)

Con la presente, la scrivente Associazione di seguito evidenzia le osservazioni allo schema di decreto legislativo in esame. Pur esprimendo parere favorevole relativamente al tentativo di riordino della disciplina, si fa presente che è opportuno prestare particolare attenzione a non duplicare o creare confusione nella cornice di regolazione generale delle competenze degli enti locali nei settori in esame, molto spesso (e soprattutto nell'ambito dei trasporti) già dettagliatamente regolate dalle Autorità Amministrative Indipendenti di Settore.

Contestualmente, preme sottolineare che, proprio in relazione al ruolo delle Associazioni dei Consumatori, appare lacunoso il richiamo espresso nel testo legislativo solo alla lettera a) e solo in relazione alla redazione della Carta dei Servizi dell'articolo 2 comma 461 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, che invece merita di essere integralmente richiamata per tutte le lettere di cui è composta (da "a" ad "f") e per i vari ambiti nei quali opera.

Inoltre, la scrivente Associazione, sulla base della propria esperienza maturata nell'ambito dei settori dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, fa presente che le difficoltà principali si registrano non tanto nella regolazione, quanto nell'effettiva implementazione della normativa (così ad esempio per il "price cap" nel settore autostradale o ferroviario), nel monitoraggio (pubblico, partecipato nonché effettivo) dei servizi, nel suo collegamento con gli atti di programmazione pubblica degli stessi (in termini specie di aggiornamento e modifica della "quantità" dei servizi) ed in termini di effettiva responsabilità delle imprese affidatarie (rari sono i casi di risoluzione dei contratti pur di fronte invece a casi frequenti di inadempimento agli obblighi di servizi).

Tenendo conto di quanto premesso, si riportano di seguito le osservazioni richieste:

1) Art. 7 – Competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete

Si chiede di specificare che “l’autorità di regolazione esercita i suoi poteri nel rispetto di quanto eventualmente definito dalle autorità amministrative indipendenti”.

Altresì si ritiene necessario indicare in maniera espressa il potere delle Autorità di intervenire per modificare eventuali atti, contratti o affidamenti che non rispettino i parametri definiti dalle Authority di settore, aggiungendo il seguente comma “In caso di mancata osservanza da parte delle autorità di regolazione locali nei propri atti di criteri tariffari, di efficienza e parametri e livelli di servizio definiti dalle rispettive Autorità Amministrative Indipendenti queste ultime procedono a richiedere la modifica degli atti, diffidando l’ente ad adeguarsi entro un termine perentorio”.

2) Art. 9 – Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali

Anche qui si chiede di aggiungere al comma 1 l’inciso “in conformità a quanto stabilito dalle autorità amministrative indipendenti di settore”.

3) Art. 16 – Affidamento a società mista

Si chiede di specificare in maniera espressa il divieto di “patti parasociali” fra il socio pubblico ed il socio privato, che possano in qualche modo preventivamente regolare il comportamento degli stessi in sede di approvazione dei bilanci e nomina della governance. Si registra infatti spesso la stipulazione di patti parasociali (tra l’altro quasi mai sottoposti alla pubblicazione) con i quali si finisce per ribaltare le maggioranze azionarie o ancora cedere la governance al socio privato di minoranza. Attesa l’estrema importanza si chiede di aggiungere un comma in cui indicare “Sono vietati patti parasociali tra i soci aventi ad oggetto accordo sulle modalità di votazione in caso di assemblee per la nomina dei componenti degli organi gestionali ed approvazione dei bilanci”.

4) Art. 19 – Durata dell’affidamento e indennizzo

Si chiede al primo comma di specificare che l’affidamento dovrà essere di durata tale da consentire l’ammortamento degli investimenti indicati in contratto solo per la quota e nel caso in cui gli investimenti siano effettuati con risorse della società affidataria, non avendo senso ancorare la durata dell’affidamento ad una esigenza di ammortamento che altrimenti sarebbe dell’ente pubblico.

Si chiede di precisare che l’indennizzo non è riconosciuto nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento, diversamente l’obbligo di pagare un indennizzo rappresenterebbe un deterrente a qualsiasi tipo di risoluzione.

5) Art. 21 – Gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni

Al primo comma si chiede di aggiungere “procedendo a garantire un miglioramento del tempo della maggiore capillarità e accessibilità dello stesso.

6) Art. 28 – Vigilanza e controlli sulla gestione

In linea con quanto già previsto da alcune Authority di settore (si veda il “Piano di accesso al dato” definito come obbligatorio dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti in tutti i contratti di servizio sottoscritti dopo la delibera ART 16/2018) si chiede, al punto numero 4, di eliminare la parola “può”, lasciando solo “rende pubblici”.

7) Art. 29 – Rimedi non giurisdizionali

Atteso l’estremo ritardo, registratosi negli ultimi anni, con il quale gli enti locali recepiscono nella regolazione dei servizi pubblici le normative emanate dalle Authority indipendenti, si chiede di introdurre una procedura amministrativa per far valere tali violazioni, nel modo che segue: “in caso di inosservanza da parte degli enti locali di normative emanate dalle Authority Amministrative indipendenti degli specifici settori, gli utenti in forma singola o associata, possano segnalare la violazione all’Authority di settore. L’Authority, in caso di violazione, entro il termine di 30 giorni, diffida l’ente locale a intervenire con le modifiche necessarie, dandone comunicazione all’utente istante”.

In caso di ulteriore inerzia, l’Authority è tenuta ad agire in sostituzione dell’ente locale per l’eliminazione delle violazioni accertate.

8) Art.30 – Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

Qui si richiede un richiamo integrale all’articolo 2 comma 461 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, con un autonomo comma ove si precisi: “la verifica periodica del servizio avviene con il coinvolgimento della Associazioni dei Consumatori in conformità a quanto previsto all’articolo 2 comma 461 della legge 24 dicembre 2007 n. 244”.

Si chiede altresì di prevedere l’obbligo della considerazione dei risultati delle verifiche nell’adeguamento dei contratti di servizio da parte degli enti pubblici aggiungendo: “gli enti locali tengono conto dei risultati delle indagini, di cui ai commi precedenti, e della sessione annuale di verifica, insieme con le Associazioni di Consumatori, dei reclami ricevuti come previsto dalla Legge n.244/2007 ai fini dell’adeguamento quantitativo e qualitativo del servizio”.

Michela Carrus

Presidente Federconsumatori Nazionale

